

General Transport Conditions

These general transport conditions apply to any agreement or other undertaking between LOGISTEED Europe B.V., hereinafter referred to as: LEU, and the service provider, provided that these conditions have not been expressly and in writing deviated from by the parties. For the time being, "the service provider" means any person, representative(s) or agent(s) who has issued a written tender or ad hoc price to LEU. Any commitment between the parties is governed by and construed in accordance with the laws of Italy.

1) Equipment used by the service provider must be clean, dry and odor-free, representative, wind and waterproof, free of rust and protruding parts and suitable for locking.

The size of a container used by the service provider must be at least 2.40 m wide, 2.60 m high and 13.6 m long (standard tautliner/ box trailer) and suitable for forklift loading via conventional loading bay. Provided that the dimensions of the transport equipment can be differently agreed in written between the parties.

2) During loading and unloading, the service provider should always be present. If this is hindered, this observation will have to be recorded by the driver or shipper/receiver on the cargo document. The service provider should contact LEU Operations department for further instructions.

The in-house regulations such as traffic regulations of the loading/unloading address must be observed.

3) The driver of the service provider shall be responsible for proper loading. If this is breached, the service provider should contact LEU Operations department for further instructions

The packaging units offered may not be merged or broken down. Pallets may not be stacked unless expressly stated.

4) LEU will order to seal an FTL cargo (or a shipment paid as FTL). Tautliner or an (anti-slash) curtain side trailer must be equipped with a TIR line. The shipper must confirm the seal and indicate the seal number on the CMR. If the shipper does not comply with the request for sealing, the service provider should contact LEU Operations department for further instructions. If this is hindered, this observation will have to be recorded by the driver or shipper/receiver on the cargo document.

LOGISTEED Europe B.V.

Tangenziale Nord Ticino 4 / 28068 Romentino (NO) / Italy

T: +39 0321 038 539 / W: www.eu.logisteed.com

Registered in Italy / VAT No. IT 05285800966

MUFG Bank (Europe) N.V. IBAN: IT17L0348701600000015504541 / BIC: BOTKITMX

All activities are subject to LOGISTEED General Conditions

Numero di iscrizione al registro imprese di Milano,

Cf e p.IVA n. 05285800966 REA n. 1810270

- 5) The load and/or trailer must never be left unattended. The service provider should park only in guarded parking spaces (video surveillance, barriers at entrance and exit, fenced car park, regular checks by professionals).
- 6) The service provider must be sure that the arrival time and the departure time at the unloading address is clearly completed on the CMR, as well as any deviation in quantity or capacity of the goods, before the consignee signs for receipt of the goods (name in block letters). If this is hindered, the service provider should contact LEU Operations department for further instructions.
- 7) If the transport order mentions ADR goods, the service provider must be equipped with adequate ADR equipment and the driver must be in possession of a valid ADR certificate. Co-drivers are only allowed after written permission from the service provider. If there are any deviations, the service provider should contact LEU Operations department for further instructions.
- 8) When LEU booked an FTL (or a consignment paid as FTL), it's not permitted to load any other goods in the same trailer.
- 9) At the request of LEU status information of a particular consignment will have to be provided no later than 30 minutes after such request. If there is any problem with a shipment, this should be reported immediately to the LEU Operations department.
- 10) If there is any deviation in loading and unloading times, they must be proactively reported by the service provider.
- 11) The written agreed price for (ad hoc) shipments will be billed to LEU. Invoices should be addressed to the invoice address mentioned below. The invoice with the agreed price needs to be sent by email with reference number, that's mentioned on the transport instruction.
- 12) If the service provider is not complied with these General Transport Conditions, any additional surcharges will be called into question.
- 13) Information relating to cargoes should be treated confidentially and will not be placed on platforms such as Timocom and/or Teleroute.

LOGISTEED Europe B.V.

Tangenziale Nord Ticino 4 / 28068 Romentino (NO) / Italy
T: +39 0321 038 539 / W: www.eu.logisteed.com
Registered in Italy / VAT No. IT 05285800966
MUFG Bank (Europe) N.V. IBAN: IT17L0348701600000015504541 / BIC: BOTKITMX
All activities are subject to LOGISTEED General Conditions
Numero di iscrizione al registro imprese di Milano,
Cf e p.IVA n. 05285800966 REA n. 1810270

14) The service provider undertakes to comply with all (inter)national legal regulations and official regulations of those countries where the transport activities take place. This obligation should also be transferred to its subcontractors. Violation of these rules by one of its subcontractors against this obligation will be granted to the service provider.

15) LEU is not liable for consequential damages/costs if a cargo is not unloaded by the service provider in time. If waiting costs are at risk, the service provider must immediately report this to the relevant planner of LEU. The number of waiting hours can only be reimbursed if it is indicated on the CMR and has been confirmed by the shipper or receiver per signature

16) If an emergency shipment, for which an additional amount is paid, is not delivered on time, only the standard (ad hoc) transport tariff will be paid.

17) At all times, in the case of damage or defection, contacted LEU Operations department by telephone. Failure to report a damage in a timely manner may have an impact on the settlement. If deviations are found when the shipment is delivered, LEU will hold the service provider liable for any costs that may result from this. If LEU have not heard a response within 10 days, LEU assume that the service provider will accept the liability in this matter. .LEU will deal with disputes exclusively with the service provider.

18) The service provider may replace the CMR with its own bill of lading, provided that all relevant information (reference number and/or customer reference) 1 to 1 are listed on the replacement document.

19) LEU will normally send an instruction for individual transportation by the day before the actual transportation date, except for the special case of urgent request. The contract for the said individual transportation shall become effective and legally binding when the service provider has accepted in writing the instruction sent by LEU or the service provider fails to notify in writing its rejection, proposal of different terms and conditions to LEU within one (1) business days after receipt of such instruction from LEU. An instruction of an individual transportation shall clarify all the following matters:

- (i) clear identification of the cargo to be transported, including quantity thereof;
- (ii) specifications of the required transportation service to be performed by the service provider, including date, time, and cargo handling if any; and

LOGISTEED Europe B.V.

Tangenziale Nord Ticino 4 / 28068 Romentino (NO) / Italy
T: +39 0321 038 539 / W: www.eu.logisteed.com
Registered in Italy / VAT No. IT 05285800966
MUFG Bank (Europe) N.V. IBAN: IT17L0348701600000015504541 / BIC: BOTKITMX
All activities are subject to LOGISTEED General Conditions
Numero di iscrizione al registro imprese di Milano,
Cf e p.IVA n. 05285800966 REA n. 1810270

- (iii) applicable quotations or tariffs that have been agreed by the parties
- (iv) other necessary matters, if any.

20) The service provider shall not subcontract the services defined herein, in whole or a part, to any third party without prior approval by LEU. The service provider shall remain directly responsible for those subcontracted services in accordance with this general transport conditions.

All invoices including associated POD can be sent by email to: it-expense-invoice@logisteed-europe.com . If POD's are not delivered in time, payment of invoice may be suspended in accordance with these General Conditions.

LOGISTEED Europe B.V. Italy Branch
Address: Via Tangenziale Nord Ticino 4, 28068 Romentino (No), Italy

LEU Finance contact:

Contact:	Accounts Payable Team
Phone number	+31-(0)88-405 8616
Email address	it-expense-invoice@logisteed-europe.com
Bank details	MUFG Bank (Europe) N.V. IBAN: IT17L0348701600000015504541 BIC: BOTKITMX Payment period of LOGISTEED Europe B.V. is 30 days, unless otherwise agreed in writing.

LOGISTEED Europe B.V.

Tangenziale Nord Ticino 4 / 28068 Romentino (NO) / Italy
T: +39 0321 038 539 / W: www.eu.logisteed.com
Registered in Italy / VAT No. IT 05285800966
MUFG Bank (Europe) N.V. IBAN: IT17L0348701600000015504541 / BIC: BOTKITMX
All activities are subject to LOGISTEED General Conditions
Numero di iscrizione al registro imprese di Milano,
Cf e p.IVA n. 05285800966 REA n. 1810270



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

**PRATICATE DAGLI SPEDIZIONIERI ITALIANI
PER SPEDIZIONI INTERNAZIONALI**

2009

1. Premessa

Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati dallo Spedizioniere e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest'ultimo; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità dello Spedizioniere.

Le presenti Condizioni sono pubblicate in formato digitale sul sito www.fedespedi.it.

2. Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

- a) Spedizioniere: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie
- b) Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione *ad hoc*) in modo espresso l'esecuzione dello stesso
- c) Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie
- d) Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere
- e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto.

Il termine Spedizioniere si intende riferito anche allo Spedizioniere-vettore, a meno che la disposizione non tenga distinte le due fattispecie. Il termine Spedizioniere-vettore si intende invece sempre riferito in modo specifico ed esclusivo alla fattispecie di cui alla lettera b) che precede.

3. Ambito di applicazione

Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest'ultimo.

4. Assunzione/accettazione degli incarichi

Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) sempre operando con la massima diligenza, agendo quale spedizioniere e non già quale spedizioniere-vettore.

Lo Spedizioniere, salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.

Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell'articolo 1740 c.c. agendo in tal caso quale spedizioniere e non quale spedizioniere-vettore.

5. Termini di consegna

Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.

6. Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente

Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:

- che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
- che hanno preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
- che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
- che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.

Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.

Qualora venga affidato allo Spedizioniere mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.

Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.

Inoltre il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

7. Quotazioni dello Spedizioniere

Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.

8. Anticipi e crediti dello spedizioniere

Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.

Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste allo Spedizioniere. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli.

Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.

9. Diritto di ritenzione

Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.

10. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce

Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.

In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

11. Responsabilità

11.1 Lo Spedizioniere non è responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

11.2 La responsabilità dello Spedizioniere-vettore, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.

Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.

12. Danni occorsi in tratta ignota

Per l'eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l'eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l'eventualità che il depositario o l'ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo di merce perduta o danneggiata.

13. Danni indiretti

E' in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto).

In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all'importo del nolo pattuito.

14. Reclami

Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 11.

15. Assicurazione

Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere.

In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l'eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.

In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell'assicuratore.

Lo Spedizioniere non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi *ad hoc*.

16. Cause di forza maggiore

Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 11, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.